



NOVEMBRE 2012



A CURA DI:

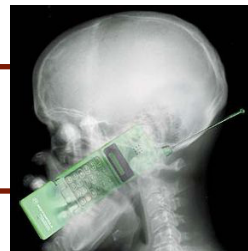


In questo numero:

DVR 2013: ADDIO ALL' AUTOVALUTAZIONE



LA MALATTIA PROFESSIONALE AD USO INTENSO DEL CELLULARE



DUVRI: MODELLI E MODALITÀ DI COMPILAZIONE



LE NOTIZIE IN BREVE

CON I COLLEGAMENTI AI SITI DI RIFERIMENTO



LA POSTA DEL RLS: LA TUTA DA LAVORO È UN DPI?



Comitato di Redazione:

Alessandro Pagani CISL

045 8096014

Gabriele Bozzini UIL

045 8873122

Maurizio Tiano CGIL

045 8674669

DVR : DAL 2013 ADDIO ALL' AUTOCERTIFICAZIONE...

Dal 1 Gennaio 2013 tutte le aziende che occupano fino a 10 lavoratori non potranno più autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi, ma saranno obbligate ad effettuare tale valutazione secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e ad elaborare il relativo documento (DVR).



L'articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Lo stesso articolo stabiliva anche che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro potessero autocertificare la valutazione dei rischi. Dal momento che alla data del 30 giugno 2012 le

Procedure Standardizzate non erano ancora state elaborate, il Decreto Legge numero 57 del 12 Maggio 2012 (convertito dalla Legge 101/2012) ha prorogato la scadenza del 30 giugno al 31 Dicembre 2012, in attesa che la Commissione consultiva permanente le emanasse. Il 16 maggio 2012, infatti, la Commissione consultiva permanente ha approvato le procedure standardizzate che, a breve, dovranno essere esaminate dalla Conferenza Stato Regioni per poter essere pubblicate definitivamente con Decreto Interministeriale.

Analizziamo ora che cosa prevede il documento approvato dalla Commissione consultiva permanente, in base al quale tutte le aziende fino a 10 dipendenti dovranno elaborare il documento di valutazione dei rischi entro e non oltre il 31 Dicembre 2012, data ultima di validità dell'autocertificazione.



CAMPO DI APPLICAZIONE

Le Procedure Standardizzate si applicano alle aziende fino a 10 lavoratori, ad esclusione delle:

- aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.;
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni nucleari;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

Le procedure standardizzate, inoltre, possono essere utilizzate anche dalle aziende fino a 50 lavoratori, ad esclusione delle:

- aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.;
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni nucleari;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o amianto.

COMPITI E RESPONSABILITÀ

L'intero processo di valutazione dei rischi è di responsabilità del Datore di Lavoro e prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed Eventuali persone esterne all'azienda in

possesso di specifiche conoscenze professionali: nella valutazione dei rischi, nell'indicazione delle misure di prevenzione e protezione, nel Programma di attuazione e nell'elaborazione e aggiornamento del Documento; Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Dirigenti, Preposti e Lavoratori: nella valutazione dei rischi, nell'indicazione delle misure di prevenzione e protezione, nel Programma di attuazione, nell'elaborazione e aggiornamento del Documento, nell'attuazione, nella gestione e nella verifica di attuazione del programma di miglioramento.



ISTRUZIONI OPERATIVE

Il processo di valutazione è suddiviso in 4 fasi.

1° PASSO: DESCRIZIONE DELL'AZIENDA, DEL CICLO LAVORATIVO/ATTIVITA' E DELLE MANSIONI

La prima fase comprende due moduli:

Modulo 1.1, relativo alla descrizione generale dell'azienda, compresi i dati aziendali e il sistema di prevenzione e protezione (con l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti);

Modulo 1.2, relativo alla descrizione delle lavorazioni aziendali e all'identificazione delle mansioni (incluse le attività di manutenzione, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, ...).

2° PASSO: INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA

La seconda fase comprende un unico modulo:

Modulo 2, relativo all'individuazione dei pericoli presenti in azienda, tramite la compilazione di una tabella contenente una lista di possibili pericoli.

3° PASSO: VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI AI PERICOLI INDIVIDUATI E IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE

La terza fase comprende la prima sezione di un unico modulo:

Modulo 3, sezione prima. Nella prima sezione del Modulo 3 è possibile documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (compresi i DPI) e gli strumenti informativi eventualmente utilizzati nell'intero processo di valutazione.

4° PASSO: DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

L'ultima fase si avvale della seconda sezione del precedente modulo:

Modulo 3, sezione seconda. Nella seconda sezione del modulo 3 vanno inserite misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, compresi i nominativi degli incaricati della loro realizzazione e le relative tempistiche.



LA MALATTIA PROFESSIONALE DA USO INTENSO DI CELLULARE

CONCAUSALITÀ NELLE PATOLOGIE TUMORALI

Riconosciuta dalla Cassazione la concausalità tra un uso intenso del cellulare aziendale o del cordless e le patologie tumorali.

Il ruolo dei campi elettromagnetici nella genesi del tumore che colpisce i nervi cranici.

Commento a cura di Anna Guardavilla

Con la sentenza n. 17438 dello scorso 12 ottobre, la Cassazione Civile si è pronunciata sul rapporto di concausalità tra un intenso uso del cellulare aziendale e le patologie tumorali affermandone la sussistenza.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'INAIL avverso la sentenza (n. 614 del 2009) con cui la Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, aveva accolto tre anni fa il ricorso del dirigente di una multinazionale che aveva convenuto in giudizio l'Istituto assicuratore per ottenere le prestazioni di legge in riferimento ad una grave e complessa patologia cerebrale di origine professionale.

L'Istituto assicuratore era stato condannato in appello a corrispondere al richiedente la rendita per malattia professionale prevista per l'invalidità all'80%; tale decisione è stata ora confermata dalla Cassazione.

In particolare, il dirigente aveva contratto un tumore al nervo trigemino a causa dell'intenso uso che quotidianamente era tenuto a fare del telefono cellulare.

Per dodici anni (dal 1991 al 2003), infatti, egli aveva fatto uso di telefoni cordless e cellulari per 5-6 ore al giorno, contraendo una grave patologia tumorale all'orecchio sinistro: essendo destrimane, infatti, egli teneva l'apparecchio all'orecchio sinistro

in quanto con la mano destra rispondeva al telefono fisso collocato sulla scrivania o prendeva note e appunti.

Come si legge nella recente sentenza della Cassazione, "le prove acquisite e le indagini medico legali avevano permesso di accertare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti fattuali dedotti, in ordine sia all'uso nei termini indicati dei telefoni nel corso dell'attività lavorativa, sia all'effettiva insorgenza di un "neurinoma del Ganglio di Gasser" (tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico trigemino), con esiti assolutamente severi nonostante le terapie, anche di natura chirurgica, praticate".



Ripercorrendo la vicenda processuale, originariamente il rifiuto dell'INAIL era stato motivato dalla pretesa "inesistenza di studi scientifici attendibili in ordine alla nocività delle onde elettromagnetiche", inesistenza che è stata poi smentita invece dalla Corte d'Appello.

Il CTU nominato in grado d'appello ha infatti individuato il nesso, quanto meno concausale, tra l'utilizzo dei telefoni e la patologia sulla base di numerosi studi scientifici riassunti in una tabella ed effettuati per lo più dal 2005 al 2009 (per l'analisi dei quali si rinvia alla sentenza integrale): "in tre, effettuati dall'Hardell group, era stato evidenziato un aumento significativo del rischio relativo di neurinoma (intendendosi per rischio

relativo la misura di associazione fra l'esposizione ad un particolare fattore di rischio e l'insorgenza di una definita malattia, calcolata come il rapporto fra i tassi di incidenza negli esposti [numeratore] e nei non esposti [denominatore]]".

La Cassazione sottolinea che "l'analisi della letteratura non portava quindi ad un giudizio esaustivo, ma, con tutti i limiti insiti nella tipologia degli studi, un rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali, ed in particolare per il neurinoma, era documentato dopo un'esposizione per più di 10 anni a radiofrequenze emesse da telefoni portatili e cellulari" e che "doveva dunque riconoscersi, secondo il CTU, un ruolo almeno concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia subita dall'assicurato, configurante probabilità qualificata".

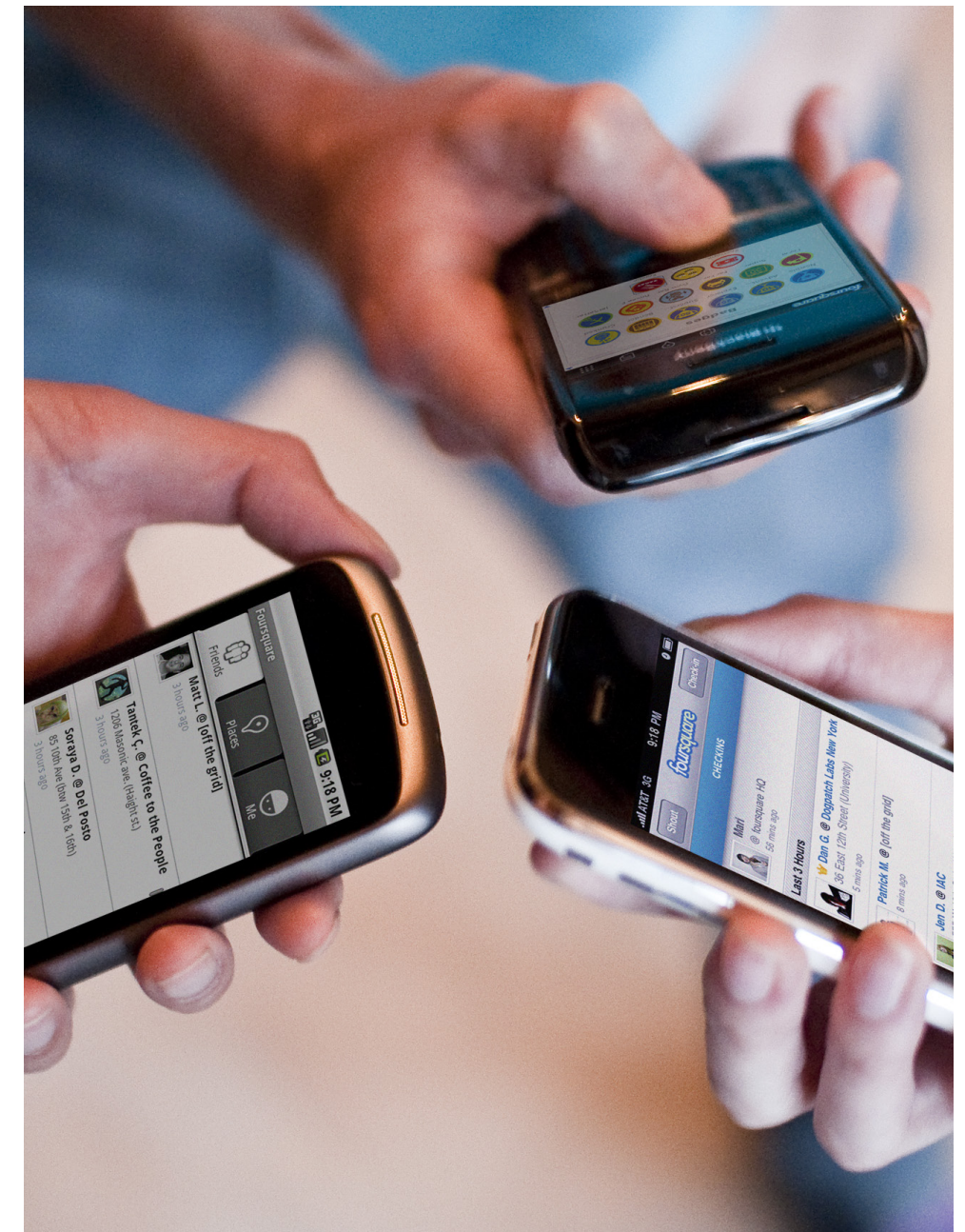


La sentenza richiama a questo punto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità."

In tal senso, "il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti che possano costituire causa della malattia".

Conclusivamente nel caso di specie deve "quindi ritenersi la sussistenza del requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale richiesto dalla normativa".

Corte di Cassazione – Sezione Civile - Sentenza n. 17438 del 12 ottobre 2012 - Riconosciuta dalla Cassazione la concausalità tra un uso intenso del cellulare aziendale o del cordless e le patologie tumorali.



UN MODELLO DI DUVRI E LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Sul sito dell'Inail è presente una guida per la compilazione del DUVRI e un modello di documento suddiviso in sette parti. La valutazione dei rischi interferenti, i costi della sicurezza e le misure di prevenzione e protezione.

Il documento non solo riporta diverse informazioni sul DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) e sulla normativa vigente, ma presenta un vero e proprio modello di DUVRI che trova “efficace applicazione in tutti i casi di appalti ordinari” e che, anche per gli appalti più complessi, può comunque servire da traccia per la stesura del documento.

Il modello è diviso in sette parti.

La **Parte 1** comprende le informazioni generali e la **Parte 2**, a cura del committente, predispone una griglia per l'inserimento delle informazioni riguardo la committenza

La **Parte 3** è invece strutturata in quattro diverse tabelle:

3a) individuazione delle aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto;

3b) descrizione delle singole fasi di lavoro (suddivise, nel modello, in tre fasi);

3c) indicazione dei rischi specifici presenti nelle varie fasi di lavoro;

3d) indicazione dei rischi convenzionali dovuti agli impianti presenti nelle varie fasi di lavoro.

La guida sottolinea che tutte e quattro le tabelle sono



solo “una traccia per la compilazione”, sono flessibili ad eventuali modifiche. Per esempio, “nell’eventuale ipotesi di voler dettagliare lo svolgimento dei lavori in 4 fasi, sarà sufficiente aggiungere una riga alla tabella 3b”.

La **Parte 4** costituisce invece la vera e propria valutazione dei rischi dovuti all’interferenza ed è composta da due tabelle (4a e 4b) tra loro alternative.

Il modello ricorda che, come indicato nella Determinazione autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. E ciò premesso “si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi

interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro ‘determinazione dei costi per la sicurezza’. La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al DUVRI”.

Le due tabelle, tra loro alternative, riguardano:

4a) appalto a rischio interferenziale nullo: analizzate le modalità di esecuzione dei lavori delle varie fasi si dichiara che le interferenze “sono da considerarsi a contatto non rischioso, così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l’eventuale aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria”;

4b) appalto a contatto rischioso: analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze “sono da considerarsi a contatto rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d’asta”.

Dunque, come riportato nella guida, “nell’ipotesi in cui nessuna delle fasi di lavoro presenti rischi interferenti si dovrà compilare la tabella 4a” ed eliminare la tabella 4b.

Nel caso opposto, “cioè anche quando in una sola delle fasi di lavoro siano presenti rischi dovuti all’interferenza, si dovrà eliminare la tabella 4a e procedere con la compilazione della tabella 4b”.

La guida ricorda che “in analogia ai lavori, come previsto dall’art.7 comma 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI”.

La **Parte 5** costituisce invece la parte informativa dei rischi e delle regole vigenti in materia di sicurezza. È una parte “esplicitamente richiesta dall’art.26 comma 2 punto b) del D.Lgs. 81/2008 e sostituisce la precedente informativa ex art.7 D.Lgs. 626/94.

Riguardo alle misure di prevenzione e protezione “tutto il personale delle ditte esterne che opera all’interno della struttura oggetto del contratto ha l’obbligo di avvertire preventivamente il Responsabile della Struttura prima dell’inizio dei lavori al fine di coordinare gli interventi in maniera sicura”.

Si riporta inoltre un elenco indicativo di misure di prevenzione e protezione da adottare con riferimento al modello di DUVRI pubblicato dall’Inail:

- “è vietato fumare;
- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito con il Committente;

- è vietato compiere, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale;
- nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d’uomo rispettando la segnaletica;
- il personale delle imprese appaltatrici operanti all’interno delle strutture dell’Istituto deve essere munito ed indossare in modo visibile l’apposita tessera di riconoscimento”.

In particolare nei laboratori (chimici, biologici, fisico-ingegneristici):

- “è vietato conservare ed assumere cibi e bevande;
- il personale deve: rispettare le elementari norme igieniche; indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti, occhiali, otoprotettori, mascherine, ecc.; attenersi alle istruzioni fissate per ogni laboratorio dal Responsabile dello stesso;
- il personale non deve: entrare nei locali se non espressamente autorizzato, soffermandosi nei laboratori esclusivamente per il tempo necessario all’intervento; fare operazioni per le quali non sia autorizzato”.

In questa parte si fa riferimento anche alle procedure d’emergenza adottate. Ricordando che “la ditta deve prendere visione delle misure delle procedure di emergenza”. E al “verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l’altrui incolumità contattando gli addetti alle emergenze della struttura”.

Ricordiamo infine che la compilazione della **Parte 6** è a carico della ditta che risponde alla richiesta di offerta. “Per mezzo di tale parte l’azienda offerente comunica alla Stazione Appaltante le proprie generalità e la propria organizzazione in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro. Inoltre, nell’ottica della cooperazione per la sicurezza, la ditta può fornire indicazioni su ulteriori misure (rispetto a quelle indicate in tabella 4b) ritenute necessarie per eliminare, ovvero ridurre al minimo, le interferenze”.

La Parte 6 comprende anche la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.

Infine la **Parte 7** riporta uno schema utile alla stesura del verbale di riunione e coordinamento, verbale che committente e la/e ditta/ditte interessate all’affidamento dei lavori devono redigere una volta avvenuta la stipula del/dei contratto/i.

Concludiamo ricordando che la guida riporta anche delle modalità operative di compilazione della guida relative a tre diverse ipotesi:

- Ipotesi A: assenza di rischi dovuti all’interferenza;
- Ipotesi B: presenza di rischi dovuti all’interferenza;
- Ipotesi C: caso in cui non deve essere redatto il DUVRI.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL DUVRI

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/120703_GuidaCompilazione_DUVRI.pdf

MODELLO DUVRI

<http://www.ispesl.it/documentazione/spp/Allegati%20DUVRI.pdf>

LE NEWS DI OTTOBRE

SOMMARIO 2012

CANTIERI EDILI: PROCEDURE PER L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE

Esempi di procedura per organizzare e gestire l'attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori dei cantieri temporanei e mobili. Informazioni espone, informazioni verbali, pianificazione e documentazione.

FONTI DI CALORE: IL RISCHIO DI USTIONI E I CAMPI ELETTROMAGNETICI

Le misure di prevenzione per ridurre i rischi di ustione e i rischi correlati ai campi elettromagnetici nel comparto metalmeccanico. Le ustioni da agenti fisici e chimici, le carenze tecniche e organizzative, la valutazione del rischio di esposizione.

LA FORMAZIONE COME STRUMENTO DI SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

L'intervento di Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS, al seminario "Un tavolo di lavoro per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nelle attività subacquee scientifiche" organizzato da Regione Toscana, INAIL Toscana e ARPAT.

I QUESITI SUL DECRETO 81: SULL'AGGIORNAMENTO DI CSP E CSE

Sulla data di decorrenza del quinquennio per l'aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza.



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE LAMPADE PER ILLUMINAZIONE

I criteri di valutazione del rischio fotobiologico delle lampade per illuminazione generale. La classificazione delle lampade, la normativa tecnica, la valutazione del rischio da luce blu e i livelli di rischio attesi per tipologia di sorgente.

LE SCHEDE DATI DI SICUREZZA: NOVITÀ, ASPETTI QUALIFICANTI E OBBLIGHI

Indicazioni e informazioni sulle nuove schede dei dati di sicurezza con riferimento ai regolamenti e alle normative europee. Uso identificato, scenario di esposizione, SDS estesa e deroghe per l'etichettatura.

LISTA DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI NEGLI AMBIENTI CONFINATI

Una lista di controllo elaborata dalla Commissione consultiva sottolinea le attività generali e le operazioni preliminari da attuare per la sicurezza dei lavori negli ambienti confinati. Sistemi di comunicazione e identificazione dei pericoli.

FATTORI DI RISCHIO, FORMAZIONE E PREVENZIONE NEGLI UFFICI

Informazioni su come prevenire i rischi nelle attività che si svolgono negli uffici. I fattori di rischio, le procedure e disposizioni per ridurli. Postazioni di lavoro, sostituzione dei toner e sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti.

RISCHIO BIOLOGICO: IL RISCHIO DI INFEZIONE PER GLI OPERATORI SANITARI

Gi atti del convegno sulla prevenzione dell'esposizione occupazionale al rischio biologico derivante da lesione percutanea accidentale (puntura, ferita, taglio) nel settore ospedaliero e sanitario.

IL FENOMENO DEGLI INFORTUNI DOMESTICI

Disponibile online il quaderno tecnico “Infortuni domestici: epidemiologia del fenomeno ed approfondimenti sulla popolazione infortunata”.

COME FORMARE I LAVORATORI ALL’USO SICURO DEL CARRELLO ELEVATORE

Dal 18 ottobre si terrà un corso innovativo per formatori in grado di fornire gli strumenti necessari a una formazione di qualità dei lavoratori addetti all’uso dei carrelli elevatori.

I QUESITI SUL DECRETO 81: I CORSI PER ATTREZZATURE PARTICOLARI

Sulla collaborazione con gli organismi paritetici per i corsi di abilitazione alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro.

A cura di G. Porreca.

STAMPANTI LASER, FOTOCOPIATRICI E TONER: COME RIDURRE I RISCHI

Un factsheet di Suva affronta i rischi correlati alle polveri dei toner delle stampanti con tecnologia laser e delle fotocopiatrici. I composti organici volatili, la tossicità delle polveri, gli effetti sulla salute e le misure di prevenzione.

CANTIERI EDILI: SCAVI, FONDAZIONI E PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

In edilizia è necessario mettere in atto misure di prevenzione per le attività di scavo e per la protezione dei luoghi di lavoro. Splateamento e sbancamento, scavo di pozzi e trincee, difesa delle aperture nel suolo e nelle pareti.

GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA DI LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE FAMILIARI

I chiarimenti del Ministero del lavoro circa gli obblighi di sicurezza in caso di lavoratori retribuiti con “buoni lavoro”, il DVR per i lavoratori autonomi e gli obblighi per le imprese familiari.

EDILIZIA: IL FASCICOLO TECNICO PER LA SICUREZZA DELLA MANUTENZIONE

Il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contiene informazioni per l’esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione dei fabbricati.

IMPARARE DAGLI ERRORI: LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI NEI LUOGHI DI LAVORO

Archivio Infor.mo.: incidenti in diverse attività correlati all’assenza o all’uso errato di occhiali di protezione. Attività edili, attività agricole e di giardinaggio. La dinamica degli incidenti, la classificazione e la marcatura degli occhiali.

SUGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA SUL LAVORO NEL CASO DI LAVORATORI DISTACCATI

In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco stesso che sul beneficiario della prestazione del lavoratore distaccato. Di G. Porreca.

SUGGERIMENTI ED ESERCIZI PER PREVENIRE I DISTURBI MUSCOLOSCHIELETRICI

I disturbi muscoloscheletrici da sovraccarico biomeccanico non sono un rischio inevitabile. Al di là della prevenzione in ambiente lavorativo, sono sufficienti alcuni accorgimenti e semplici esercizi per contribuire a mantenere la schiena in buona salute.

REACH E CLP: L’IMPATTO SULLA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Le conseguenze sulla valutazione e gestione del rischio chimico dei regolamenti europei Reach e Clp. Valutazione del rischio e classificazione di pericolo, confronto tra Reach e D.Lgs. 81/2008, valori di esposizione, autorizzazioni e criticità.

IL RUOLO DEL COORDINATORE NELLA GESTIONE DELLE INTERFERENZE IN CANTIERE

Compiti e responsabilità relativi ai rischi interferenti nei cantieri edili. Il ruolo del coordinatore, gli obblighi del committente, la posizione di garanzia, l’impresa affidataria e le responsabilità concorrenti.

L’IMPORTANZA DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA

La formazione è una misura di sicurezza al pari di un dispositivo di protezione e deve essere efficace e efficiente. L’efficacia della formazione, la verifica d’apprendimento, le responsabilità e la norma tecnica UNI 29990.

“IO SCELGO LA SICUREZZA”, N. 3/2012

Disponibile online il numero di settembre di “Io scelgo la sicurezza”, bollettino della regione Piemonte, dedicato alla promozione della sicurezza nelle scuole.

IL PATENTINO PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE SPECIALI

Informazioni sull’accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. I requisiti minimi dei corsi, le ore richieste per le singole attrezzature e la formazione pregressa.

SALUTE ORGANIZZATIVA E RISCHI PSICOSOCIALI

Stress, burnout, mobbing, rischi psicosociali dei lavoratori immigrati.
Di Federica Paolucci.

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE: PROTOCOLLI, FORMAZIONE E CHECK LIST

Una nota informativa sull'organizzazione del primo soccorso aziendale e dell'assistenza medica di emergenza. La normativa, i protocolli operativi, la designazione e la formazione degli addetti, le dotazioni minime delle attrezzature e la check list.

I QUESITI SUL DECRETO 81: SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI NEOASSUNTI

La formazione sulla salute e sicurezza al lavoratore di nuova assunzione andrebbe fatta secondo l'Accordo del 21/12/2011 anteriormente all'inizio del rapporto di collaborazione. Quindi fuori dell'orario di lavoro e in un orario non retribuito?

LISTA DI CONTROLLO: PROTEGGERE LA PELLE NEI LUOGHI DI LAVORO

Una check-list per verificare i rischi di contatto con sostanze irritanti e sensibilizzanti e i rischi relativi alla sporcizia, al lavaggio frequente delle mani e all'uso prolungato di guanti non traspiranti. Le misure di prevenzione e protezione.

LA SICUREZZA NEI CANTIERI FORESTALI

Gli atti del convegno sulla sicurezza nei cantieri forestali: d.lgs. 81/08, formazione degli operatori, infortuni e malattie professionali, cantieri temporanei o mobili, dinamiche degli incidenti. A cura di M. Saltetti

LA MALATTIA PROFESSIONALE DA USO INTENSO DI CELLULARE

Riconosciuta dalla Cassazione la concausalità tra un uso intenso del cellulare aziendale o del cordless e le patologie tumorali. Il ruolo dei campi elettromagnetici nella genesi del tumore che colpisce i nervi cranici. A cura di Anna Guardavilla.

MEDICI COMPETENTI: LE NOVITÀ NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Le ricadute dei regolamenti europei sulla valutazione del rischio da agenti chimici con riferimento ai compiti di igienisti industriali e medici competenti. Scheda dati di sicurezza e scenari di esposizione. Il metodo delle congruenze organizzative.

IMPARARE DAGLI ERRORI: DINAMICA E CAUSE DELL'INCIDENTE DI SEVESO

Per migliorare la sicurezza delle attrezzature a pressione è bene conoscere la dinamica di alcuni incidenti storici. L'incidente di Seveso, la fuoriuscita della nube tossica, l'impianto e le indicazioni del tribunale.

SULLE RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori, in relazione al potere di sospensione o di interdizione dei lavori in caso di una evidente pericolosità e di violazioni, assume anche una posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro.

INAIL: UN MODELLO DI DUVRI E LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE

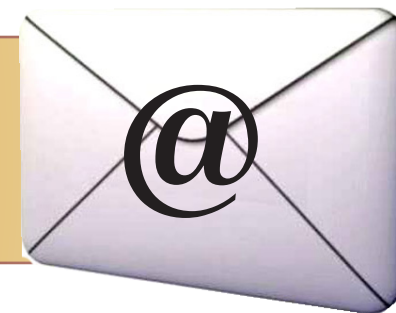
Sul sito dell'Inail è presente una guida per la compilazione del DUVRI e un modello di documento suddiviso in sette parti. La valutazione dei rischi interferenti, i costi della sicurezza e le misure di prevenzione e protezione.

L'ABC DEGLI INCENDI: LA PROTEZIONE PASSIVA E LA RESISTENZA AL FUOCO

Informazioni su alcuni elementi di protezione passiva per ridurre i danni degli incendi. Distanze di sicurezza, barriere antincendio, muri tagliafuoco, resistenza al fuoco delle porte, compartimentazione e protezione delle strutture.



LA POSTA DEL RLS: la tuta da lavoro è un DPI?..



Ciao sono Rls di un'azienda, volevo informazioni relative all'abbigliamento da lavoro e capire se anche la tuta da lavoro è un dpi?

La normativa di riferimento per rispondere alla domanda è il D.Lgs 81/08 e la circolare ministeriale n° 34 del 29/04/1999 che richiama per la parte relativa ai DPI l'abrogato D.Lgs. 626/1994

Gli indumenti di lavoro possono assolvere a varie funzioni:

- a) elemento distintivo di appartenenza aziendale (es. uniforme o divisa);
- b) preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento della attività lavorativa;
- c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza.

È chiara quindi una prima distinzione tra le varie categorie di indumenti di lavoro:

La tipologia **sub a)** uniformi, divise, etc.. : non hanno scopi relativi alla sicurezza, ne sono utilizzate per preservare gli indumenti da usura, sporco, etc... Solitamente, “ruolo” di tale categorie di indumenti sono: identificazione del personale, estetici, marketing.

La tipologia **sub b)**: anche questa tipologia di indumenti non assolve a funzioni di sicurezza ma ha il compito di preservare gli indumenti personali e consentire uno svolgimento della lavorazione senza preoccuparsi dell'abbigliamento. A tale categoria appartengono le classiche tute da lavoro. I pantaloni e la felpa della ditta, la maglietta estiva.

All'ultima tipologia, **sub c)**, appartengono quegli indumenti che hanno lo scopo di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore e che prendono quindi il nome di Dispositivi di Protezione Individuale – DPI.

Ai DPI il D.Lgs.81/08 dedica l'intero Capo II del Titolo III (dall'art.74 all'art. 79)

Articolo 74 Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”,qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Noncostituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) d) e) f) g)

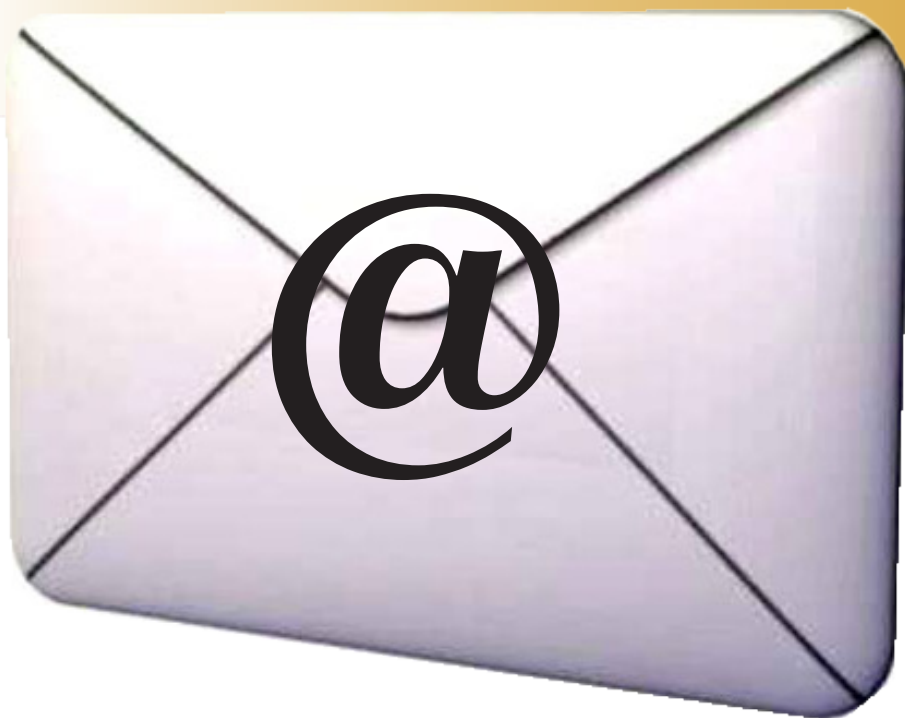
Esempio classico di DPI sono le scarpe da lavoro cosiddette “antinfortunistica”.

Quindi rispondendo alla domanda fatta, l'abbigliamento da lavoro va distinto a seconda dello scopo per il quale viene prodotto e fatto indossare.

La normale tuta da lavoro e l'abbigliamento in genere normalmente non rientra tra i DPI a meno che, per caratteristiche della lavorazione e degli indumenti non servano a tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore che la indossa.



LA POSTA DEL RLS



La NOVITÀ di **INFORMA SALUTE** è uno spazio dedicato esclusivamente alle curiosità degli Rls e di tutti i lavoratori. Inviare le vostre domande riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro agli indirizzi mail riportati a sinistra.

Vi risponderemo tempestivamente e pubblicheremo le domande più curiose sul prossimo numero di **InformaSalute**

Sportello Salute CISL

alessandro.pagani@cisl.it

tel. 045 8096014

Sportello Salute UIL

bozzini.sicurezza@uil.vr.it

tel. 045 8873121

Sportello Salute CGIL

salute@cgilverona.it

tel. 045 8674669

INFORMAZIONI
NEWS

DUBBI

CURIOSITÀ

NOVITÀ

